COMUNE DI CERGNAGO
- 2 OTT 2019
PROT. N. 16988
Tit. 6 Class 2 Fasc.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Revisore dei Conti
del Comune di CERGNAGO (PV)

Al Sindaco del
Comune di CERGNAGO (PV)

OGGETTO: **Comune di Cergnago (PV)**
Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Comunicazione chiusura istruttoria – rendiconto 2017

Con la presente, si comunica che, dall'analisi del questionario relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, non sono state riscontrate irregolarità gestionali tali da richiedere una specifica pronuncia della Sezione.

Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e delle attestazioni dell'Organo di revisione, si dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul rendiconto 2017.

Si richiama, in ogni caso, l'Ente ad una attenta programmazione onde evitare sensibili scostamenti fra previsioni definitive e accertamenti/impegni, nonché al rispetto, per il futuro, dei termini di approvazione del rendiconto previsti dall'articolo 227 del TUEL.

Si rinnovano, inoltre, le raccomandazioni, già espresse in sede di chiusura del rendiconto 2016 con nota prot. n. 16797 del 01/08/2019, di seguito indicate:

1. attenersi scrupolosamente per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2

al decreto legislativo n. 118/2011, rammentando, inoltre, che il metodo di calcolo del FCDE c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e che, in ogni caso, il ricorso a tale facoltà deve essere effettuato tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi;

2. provvedere alla tempestiva trasmissione della nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., recante la conciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società e gli organismi partecipati asseverata dai rispettivi organi di revisione.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2018.
La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'Ente e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del Piano di revisione delle società partecipate.
Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.
La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.
Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato Istruttore
(Dott. Ottavio Caleo)

CALEO
OTTAVIO
CORTE DEI
CONTI
01.10.2019
06:59:19
UTC